

Roma, 22/11/2006



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

AREA FORMALITÀ PER IL COMMERCIO
INTERNAZIONALE

Il Vice Segretario Generale

Prot. n. **8819** MAN/AP

Alle
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici Metrici / Uffici rilascio carte

LORO SEDI

Oggetto: **Rilascio carta tachigrafica conducente a
cittadini extracomunitari che dimorano
in Italia per motivi professionali**

Di seguito alla circolare Unioncamere n. 8810 del 13/12/2005 ed alle diverse casistiche intervenute nel corso dei mesi di prima applicazione del servizio di rilascio delle carte, si è reso necessario acquisire alcuni chiarimenti da parte dei competenti Ministeri per meglio definire i requisiti necessari e la documentazione idonea ad attestarli, relativamente ai cittadini extracomunitari che presentano richiesta di rilascio di carta tachigrafica conducente.

Come già chiarito, uno dei requisiti fondamentali di tali soggetti, per ottenere la carta conducente in Italia, è quello di possedere la residenza nel nostro Stato, ovvero la dimora abituale (per un periodo non inferiore a 185 giorni l'anno) per motivi professionali.

Al riguardo, l'Unione si era espressa con la citata circolare, fornendo un proprio parere, sulla documentazione integrativa da acquisire, oltre alla patente di guida della categoria appropriata, e precisamente i seguenti documenti:

- un documento d'identità personale,
- copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
- copia dell'attestato di conducente (previsto dal Regolamento CE n. 484/2002).

In relazione all'attestato di conducente, si è successivamente accertato che lo stesso non è obbligatorio, qualora il soggetto extracomunitario sia impiegato esclusivamente per attività di trasporto sul territorio nazionale. Conseguentemente, in mancanza di tale attestato, si è convenuto che le Camere possano acquisire una dichiarazione in tal senso da parte del datore di lavoro.

Inoltre, rispetto alla natura del rapporto di lavoro, questa Unione, in seguito ad uno specifico quesito ricevuto da parte di un'azienda italiana, ha ritenuto necessario acquisire un parere da parte del competente Ministero, circa la necessità di verificare - preliminarmente al rilascio della carta tachigrafica - l'esistenza di un regolare rapporto di



lavoro subordinato tra il soggetto extracomunitario e un'impresa italiana, al fine di avvalorare il requisito di "residenza" o "dimora abituale per motivi professionali".

Il Ministero, nel rispondere in relazione al caso specifico, ha altresì affermato di ritenere opportuna l'acquisizione di una prova diretta, che chiarisca la natura del rapporto di lavoro tra il cittadino extracomunitario e il datore di lavoro italiano.

Conseguentemente, si invitano gli uffici preposti al rilascio delle carte tachigrafiche a voler richiedere ai cittadini extracomunitari che presenteranno domanda di rilascio delle carte conducente a far data dalla ricezione della presente nota, oltre ai documenti sopra richiamati, la presentazione di copia del contratto di lavoro o, in alternativa, una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, così come suggerito dal competente Ministero nella nota che si trasmette in allegato.

Si informa, inoltre, che ai fini della regolarità del permesso di soggiorno, in caso di permesso scaduto, può essere accettata anche la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo, in linea con la direttiva emanata dal Ministero dell'Interno lo scorso agosto, di cui si allega copia.

Cordiali saluti.

Romano Manoni



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**
*Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione II*

UNIONCAMERE
V. Prot 7866 del 13/10/2006

Categoria CRONOTACHIGRAFICI
Classe



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 11/10/2006
Prot. 25 / II / 0004711

*Alla UNION CAMERE
Area Formalità per il Commercio Internazionale
Piazza Sallustio 21
00187 ROMA*

*E p.c. Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.A.M.T.C.
ROMA*

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento di pubblica Sicurezza
Servizio di Polizia Stradale
ROMA*

*Al Ministero dei Trasporti
Dipartimento Trasporti Terrestri
DG per l'autotrasporto di persone e cose
DG per la motorizzazione
ROMA*

OGGETTO: rilascio carte tachigrafiche a cittadini bulgari privi di permesso di soggiorno ed a cittadini extracomunitari.

Con riferimento alle note n.6237 del 4 agosto 2006 e n. 7309 del 3 ottobre 2006, concernenti l'argomento di cui all'oggetto, si ritiene di poter condividere il parere espresso da codesta Unione che, in conformità con quanto previsto dal D.M. 23 giugno 2005 (relativo alle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche), dalla normativa comunitaria (Reg. CEE 2135/98) ed in sintonia con il parere reso di recente dalla Commissione Europea, subordina il rilascio della carta tachigrafica del conducente al requisito della residenza di quest'ultimo nello stato italiano e stabilisce, quindi, con apposita circolare che tale requisito debba essere provato, qualora si tratti di cittadini extracomunitari, con un documento

di identità personale, con copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e copia dell'attestato di conducente di cui al Reg.CE 484/2002.

Dunque, nel caso di specie, gli autisti bulgari per i quali viene richiesto il rilascio delle carte tachigrafiche, non sono alle dipendenze della impresa italiana bensì dell'impresa bulgara ed in quanto tali essi risultano privi del permesso di soggiorno.

Per la stessa motivazione gli uffici di questo Ministero, competenti al rilascio dell'attestato di conducente, hanno negato il suddetto attestato richiesto dalla società proprio sul presupposto che gli autisti bulgari non sono assunti dalla società italiana ma da quella bulgara e pertanto difettano dei requisiti richiesti dalla circolare n. 219 del 19/02/2003 di questo Ministero ai fini del rilascio del suddetto attestato.


Tantomeno, nel caso di specie è ipotizzabile un distacco dei lavoratori extracomunitari in territorio nazionale italiano, (con applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. 25.02.2000 n. 72 - Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Art. 27 1° comma lett. i) del T.U. D.Lgs. n. 286/98); infatti, l'ipotesi del distacco presupporrebbe che gli autisti bulgari permanessero nel territorio italiano per un certo periodo di tempo, "predeterminato o determinabile", mentre gli stessi si limitano a transitarvi per effettuare le operazioni di carico e scarico merce.

Le problematiche sopra esposte non avrebbero ragione d'essere se gli autisti effettuassero l'attività di trasporto alla guida di automezzi di proprietà dell'azienda bulgara; invece, il fatto che essi siano alla guida di automezzi di proprietà dell'impresa italiana fa supporre che dietro tale anomalia si nasconda la volontà di eludere la normativa sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri ammessi annualmente nello stato italiano per svolgere lavoro subordinato ed autonomo.

Alla luce di tali considerazioni e al di là del caso di specie, questo Ministero ritiene che ai cittadini extracomunitari dipendenti di un'impresa estera non possa essere rilasciata la carta tachigrafica del conducente in quanto privi del requisito della residenza richiesto dal D.M. 23 giugno 2005 e dalla normativa comunitaria ed impossibilitati a provarne il possesso in quanto mancanti del permesso di soggiorno e dell'attestato di conducente.

Questo Ministero ritiene inoltre che tra i mezzi di prova richiesti al fini di dimostrare la "residenza normale" di cui al Reg. CE 2135/98 possa essere incluso, a maggiore garanzia della esistenza di un regolare rapporto di lavoro, il contratto di lavoro del conducente e la dichiarazione del datore di lavoro circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.

IL DIRIGENTE
(Dr. Vincenzo Mazzeo)



FC



Ministero dell'Interno

N. PROT.11050/M(8)

DIRETTIVA SUI DIRITTI DELLO STRANIERO NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

VISTO l'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che attribuisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; -

VISTO l'art. 5, commi 4 e 9, del citato Testo Unico che stabilisce, in relazione alla tipologia del permesso di soggiorno, un termine di almeno 90, 60 e 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo, nonché un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo procedimento da parte dell'Autorità competente;

VISTO l'art. 13, comma 2, lett. b), che attribuisce al Prefetto la competenza a disporre l'espulsione dello straniero qualora il permesso sia scaduto da più di sessanta giorni senza che sia stato chiesto il relativo rinnovo;

VISTO il combinato disposto dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che prevede l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, dal quale deriva il mantenimento dell'iscrizione anagrafica nelle more della definizione del procedimento di rinnovo, in ragione della cancellazione per irreperibilità accertata trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno;

VISTO l'art. 42, comma 4, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che espressamente prevede la non decadenza dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno;



Ministero dell'Interno

VISTA la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.400/C/2006/779/P/12.214.3.2/II del 21 giugno 2006 con cui sono state confermate le condizioni, più volte reiterate, per l'uscita e il regolare rientro nel territorio dello Stato degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo;

CONSIDERATO che i "diritti di soggiorno" goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante, a norma dell'art. 2 del Testo Unico, ricomprendono tutte le situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo studio, l'assistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, l'acquisto di immobili, l'accesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale, ecc. - nonché le facoltà previste dallo stesso T.U.. A norma del medesimo articolo (comma 2), eventuali esclusioni devono essere espressamente previste dallo stesso T.U. o da convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

CONSIDERATO che le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

CONSIDERATO che il principio di continuità risulta altresì avvalorato, "ex adverso", dall'art. 13, comma 2, lettera b), del medesimo Testo Unico, che, pur in caso di discontinuità fra scadenza del permesso di soggiorno e richiesta di un nuovo permesso, garantisce una speciale causa di inespellibilità anche per gli stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni ed il rinnovo non sia stato richiesto;

CONSIDERATO che l'oggettiva maggiore complessità delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, determinata dalla legge n. 189 del 2002 e dagli altri interventi normativi di settore, ha comportato, di fatto, l'impossibilità, per gli uffici, di rispettare il termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo;



Ministero dell'Interno

CONSIDERATO che nessuna esclusione è espressamente prevista - nell'ambito del diritto interno - nei confronti dello straniero che, avendo titolo al rinnovo del permesso di soggiorno e fattane regolare richiesta, ne sia privo per un concorso di cause a lui non imputabili;

RITENUTA la necessità di garantire allo straniero, che abbia in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della propria posizione soggettiva, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso;

EMANA

la seguente direttiva

in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno

1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell'ambito dell'area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.

IL MINISTRO

Roma, 5 Agosto 2006